

ALLEGATO 4

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO "QUALITÀ GARANTITA DALLA REGIONE VENETO"

(Legge regionale n. 17/2013)

Tra

la **Regione del Veneto**, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, P.IVA e C.F. [...], rappresentata da [...], nella sua funzione di [...]

e

_____, con sede legale in _____, Via/piazza
_____, P.IVA
_____, C.F. _____, in qualità di
titolare/ legale rappresentante *pro tempore* _____ (il "Licenziatario");

(di seguito singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti").

PREMESSO CHE

- A. la Regione del Veneto è titolare esclusiva del marchio collettivo di qualità e di responsabilità ambientale e sociale "Qualità Garantita dalla Regione Veneto" (il "Marchio"), di cui alla Legge regionale 17/2013, registrato presso [...] con il n. [...] in data [...].
- B. La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 17/2013 e dell'art. 3 del Regolamento attuativo approvato con D.G.R. n.... del recante disposizioni esecutive del Marchio (il "Regolamento"), può concedere l'uso gratuito del Marchio a tutte le imprese aventi sede legale in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, degli Stati EFTA aderenti al SEE o della Turchia, che realizzano prodotti (beni e/o servizi) rispondenti alle caratteristiche di qualità previste dalla Legge regionale 17/2013, dal Regolamento e dai Disciplinari di Produzione e di Fornitura di cui all'art. 6 del Regolamento.
- C. Il Licenziatario è società attiva nel settore della produzione di _____[codice – classe merceologica]_____/fornitura di servizi di _____[codice – classe merceologica]_____.
- D. Il Licenziatario ha presentato domanda di concessione della presente licenza d'uso del Marchio (la "Licenza"), attraverso il Modulo di richiesta d'uso del Marchio (il "Modulo di richiesta") qui allegato sub **doc. 1** quale parte integrante del presente contratto.
- E. Le Parti intendono concludere il presente contratto di licenza (il "Contratto di Licenza" o il "Contratto") al fine di stabilire i rispettivi diritti e obblighi in relazione all'uso del Marchio nella produzione e/o distribuzione dei prodotti e/o nella fornitura dei servizi indicati nel Modulo di richiesta.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ESSENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Contratto di Licenza

- 1.1 La Regione del Veneto concede al Licenziatario, che accetta, licenza non esclusiva, personale e non trasferibile di uso del Marchio, per la sua apposizione sui beni (i "*Beni*") e/o ai servizi (i "*Servizi*") indicati nel Modulo di richiesta ai fini della loro promozione, distribuzione e commercializzazione, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, con l'espressa previsione che la Regione del Veneto potrà concedere in licenza il Marchio per beni e/o servizi simili e/o qualitativamente affini ai Beni e/o Servizi a terzi licenziatari nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge regionale 17/2013 e dal Regolamento.
- 1.2 Il Regolamento, il Disciplinare di Produzione e di Fornitura _____ e il manuale d'uso del Marchio (il "*Manuale d'uso*") formano parte essenziale ed integrante del presente Contratto.
- 1.3 A seguito del rilascio della Licenza, il Licenziatario sarà iscritto nel registro regionale del Marchio (il "*Registro regionale*"), istituito dalla Regione del Veneto e conservato presso Unioncamere Veneto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

Art. 2 Obblighi del Licenziatario

- 2.1 Il Licenziatario riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva della Regione del Veneto e si obbliga, per tutta la durata della Licenza, a:
- a) non acquisire sia in Italia che all'estero alcun diritto di proprietà sul Marchio in ragione del presente Contratto;
 - b) utilizzare il Marchio in maniera conforme a quanto previsto dal presente Contratto, dal Regolamento, dal Disciplinare di Produzione e di Fornitura _____ e dal Manuale d'uso;
 - c) non modificare in alcun modo e con alcun mezzo il Marchio, rispettandone le forme e le dimensioni, i colori e le proporzioni;
 - d) non confondere i prodotti a cui è apposto il Marchio con prodotti privi del Marchio;
 - e) non registrare o utilizzare sia in Italia che all'estero simboli simili e/o analoghi al Marchio, tali da trarre in inganno il pubblico o generare confusione;
 - f) non adottare comportamenti che possano danneggiare e/o ledere il prestigio del Marchio;
 - g) mantenere tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio della Licenza;

- h) garantire e tenere indenne la Regione del Veneto da qualsivoglia azione, richiesta, risarcimento e responsabilità derivante dall'uso improprio del Marchio;
- i) non cedere in sub-licenza, e/o a qualsiasi altro titolo, a terzi i diritti derivanti dal presente Contratto o ogni altro diritto o obbligo di cui al presente Contratto, nonché l'uso del Marchio;
- j) prestare la massima collaborazione durante i controlli da parte dei rappresentanti della Regione del Veneto e dell'organismo/degli organismi indipendente/i, previsti dalla Legge Regionale 17/2013 e dal Regolamento, in particolare mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e consentendo l'accesso alle sedi e ai locali di produzione in ogni momento e senza limitazioni;
- k) eliminare prontamente e a proprie spese le eventuali difformità che dovessero essere rilevate dai rappresentanti della Regione e/o dall'organismo/dagli organismi indipendente/i;
- l) non utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso è stata oggetto di sospensione, revoca o recesso;
- m) comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto ogni cambiamento significativo delle condizioni previste per l'uso del Marchio e/o indicate nel presente Contratto;
- n) informare la Regione del Veneto in merito ad ogni violazione o uso non autorizzato del Marchio di cui venga a conoscenza;
- o) conformarsi alle leggi e ai regolamenti inerenti l'uso di marchi di qualità in qualsiasi territorio in cui i Beni e/o i Servizi vengano commercializzati;
- p) garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Contratto anche da parte dei propri dipendenti, agenti e collaboratori;
- q) non determinare, in alcun modo e con nessuno strumento, ipotesi di contraffazione del Marchio.

Art. 3 Uso del Marchio

- 3.1 Il Licenziatario, nel rispetto del Manuale d'uso, è tenuto a riprodurre il Marchio nella sua grafica originale, senza comportare modifiche alle proporzioni, al colore ed ai caratteri delle parole.
- 3.2 Il Marchio potrà essere apposto, a discrezione del Licenziatario e nel rispetto del presente Contratto, sui Beni, sulle confezioni dei Beni, su tutto il materiale pubblicitario e/o

informativo attinente ai Beni e/o ai Servizi. Il Licenziatario non potrà in nessun caso apporre il Marchio su beni o servizi non compresi nella Licenza.

- 3.3 La Regione del Veneto comunicherà tempestivamente via PEC, o via raccomandata r.r. ai sensi del successivo art. 13.5, al Licenziatario tutte le eventuali modifiche del Marchio ed il Licenziatario dovrà adottare tali modifiche tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
- 3.4 Il Marchio potrà essere affiancato dai marchi del Licenziatario, limitatamente ai Beni e Servizi per i quali è stata rilasciata la Licenza.
- 3.5 Tutte le forme di promozione e pubblicità del Marchio saranno di esclusiva competenza della Regione del Veneto.

Art. 4 Gratuità della Licenza

- 4.1 La Licenza viene concessa a titolo gratuito.
- 4.2 Il Licenziatario dovrà provvedere al pagamento di eventuali oneri fiscali e/o imposte doganali connesse a o derivanti dalla commercializzazione dei Beni e/o dei Servizi in qualsivoglia Stato.

Art. 5 Durata della Licenza

- 5.1 La Licenza è da considerarsi valida ed efficace per tre (3) anni a partire dalla sottoscrizione del presente Contratto.
- 5.2 Al termine, le Parti vaglieranno liberamente la possibilità di estendere la durata del Contratto per ulteriori tre (3) anni, tramite accordo scritto. In ogni caso, nessuna Parte sarà obbligata alla discussione sulla proroga del presente Contratto.
- 5.3 In caso di scadenza o scioglimento del Contratto ai sensi degli artt. 7 e 8, il Licenziatario:
 - a) non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso;
 - b) dovrà immediatamente cessare l'uso del Marchio, nonché la vendita dei Beni e/o la fornitura dei Servizi recanti il Marchio.

Art. 6 Sistema di controllo

- 6.1 La Regione del Veneto, attraverso l'organismo/gli organismi indipendente/i, potrà svolgere adeguati controlli in ordine all'uso del Marchio da parte del Licenziatario, alla qualità dei Beni e Servizi, alle condizioni che hanno portato al rilascio della Licenza, anche con riferimento alla responsabilità ambientale e sociale d'impresa.

6.2 Il Licenziatario si obbliga a fornire diligentemente alla Regione del Veneto e all'organismo/agli organismi indipendente/i tutte le informazioni necessarie ai controlli previsti dal Regolamento.

Art. 7 Sospensione e revoca

7.1 La Regione del Veneto, attraverso l'organismo/gli organismi indipendente/i, si riserva il diritto di sospendere la Licenza, con conseguente divieto d'uso del Marchio per almeno sei (6) mesi, nel caso in cui:

- a) sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
- b) il Licenziatario si sia opposto per due volte consecutive e senza giustificato motivo alle visite di controllo e/o non abbia prestato la collaborazione richiesta;
- c) vi siano non conformità medie ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

7.2 La Regione del Veneto, attraverso l'organismo/gli organismi indipendente/i, si riserva il diritto di revocare la Licenza, con conseguente cancellazione del Licenziatario dal Registro regionale e con l'impossibilità di ripresentare domanda d'uso del Marchio per trentasei (36) mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, nel caso di:

- a) non conformità gravi ai sensi dell'art. 12 del Regolamento;
- b) utilizzo del Marchio in maniera illegittima o fraudolenta tale da arrecare danno materiale o morale alla Regione del Veneto;
- c) doppia sospensione;
- d) mancata attuazione dell'azione correttiva raccomandata con provvedimento di sospensione;
- e) fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario.

7.3 Il provvedimento di sospensione e revoca sarà comunicato al Licenziatario a cura dell'organismo/degli organismi indipendente/i a mezzo PEC, o via raccomandata r.r. ai sensi del successivo art. 13.5, verrà annotato nel Registro regionale e avrà efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 8 Recesso

8.1 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento il Licenziatario può in qualsiasi momento recedere dal presente Contratto, mediante comunicazione spedita via PEC all'indirizzo della Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it o via raccomandata r.r. ai sensi del

successivo art. 13.5. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della suddetta comunicazione da parte della Regione del Veneto.

- 8.2 Dal momento della ricezione della comunicazione, il Licenziatario verrà cancellato dal Registro regionale e non potrà più utilizzare il Marchio, vendere i Beni e/o prestare i Servizi.

Art. 9 Risoluzione per inadempimento

- 9.1 Il presente Contratto sarà risolto di diritto in caso di revoca della Licenza di cui all'art. 7.2 *supra*, con facoltà per la Regione del Veneto di agire per il risarcimento dei danni diretti e indiretti.
- 9.2 Senza pregiudizio per i rimedi previsti dalla legge applicabile, la Regione del Veneto avrà altresì diritto di risolvere con effetto immediato il Contratto e di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti in tutti i casi di violazione da parte del Licenziatario di uno degli obblighi di cui agli artt. 2 (*Obblighi del Licenziatario*) e 3 (*Uso del Marchio*).
- 9.3 La comunicazione di risoluzione sarà trasmessa dalla Regione del Veneto a mezzo PEC, o via raccomandata r.r. ai sensi del successivo art. 13.5, e avrà efficacia dalla data di ricevimento.
- 9.4 Dal momento della ricezione della comunicazione, il Licenziatario verrà cancellato dal Registro regionale e non potrà più utilizzare il Marchio, vendere i Beni e/o prestare i Servizi.

Art. 10 Garanzie del Licenziatario

- 10.1 Il Licenziatario dovrà risarcire e tenere indenne la Regione del Veneto e i rispettivi funzionari, dirigenti e dipendenti da qualsivoglia domanda, azione, perdita, danno, responsabilità, costo (ivi incluse spese legali) e sanzione intentata contro, imposta a o subita/o dalla Regione del Veneto in ragione della violazione del presente Contratto da parte del Licenziatario.

Art. 11 Risoluzione delle controversie

- 11.1 Tutte le controversie nascenti dal presente Contratto o ad esso collegate, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, verranno deferite al servizio di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.
- 11.2 Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo fra le Parti, le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il Regolamento che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, da un arbitro unico nominato

secondo il Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà presso la Camera Arbitrale. La lingua della procedura sarà l'italiano.

Art. 12 Legge applicabile

12.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 13 Disposizioni finali

13.1 Il Contratto, il Modulo di Richiesta, il Regolamento e il Manuale d'Uso, costituiscono congiuntamente l'intero accordo fra le Parti. Tutte le modifiche e/o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.

13.2 La nullità, invalidità o inefficacia di una clausola non comporta la nullità, invalidità o inefficacia dell'intero Contratto.

13.3 Il mancato esercizio dei diritti previsti dal presente Contratto a favore di una Parte non comporta nei confronti dell'altra Parte la rinuncia a tale diritto o ad esercitare tale diritto in un momento successivo.

13.4 Qualsiasi comunicazione trasmessa e/o scambiata fra le Parti nell'ambito del presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto, preferibilmente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per la Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;

per il Licenziatario _____.

13.5 Solo se l'impresa appartenente ad uno Stato membro UE, uno degli Stati EFTA aderenti al SEE o alla Turchia non abbia a disposizione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni potranno effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

per la Regione del Veneto: Regione del Veneto – Dipartimento Sviluppo Economico -
Sezione Industria e Artigianato,
Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia

per il Licenziatario _____.

Le Parti hanno sottoscritto il presente Contratto in due originali nel luogo e nella data sotto indicati.

_____, lì _____

_____, lì _____

Sig./Sig.ra _____

Sig./Sig.ra _____

in qualità di legale rappresentante
della Regione Veneto

in qualità di legale rappresentante
del Licenziatario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c., la Regione del Veneto e il Licenziatario dichiarano di aver preso completa visione e di approvare quanto previsto agli artt. 2 (*Obblighi del Licenziatario*); 3 (*Uso del Marchio*); 6 (*Sistema di controllo*); 7 (*Sospensione e revoca*); 9 (*Risoluzione per inadempimento*), 10 (*Garanzie del Licenziatario*); 11 (*Risoluzione delle controversie*) e 12 (*Legge Applicabile*) del presente Contratto di Licenza.

_____, lì _____

_____, lì _____

Sig./Sig.ra _____

Sig./Sig.ra _____

in qualità di legale rappresentante
della Regione del Veneto

in qualità di legale rappresentante
del Licenziatario